

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1773 del 26/03/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO SUOLI - Concessione occasionale per occupazione di terreno demaniale del fiume Enza nei comuni di Neviano degli Arduini (PR) e Vetto D'Enza (RE) - Richiedente Impresa Individuale Picchi Gianmarco - Pratica 3184/2024 - Procedimento PR24T0001
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1863 del 26/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei MARZO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## **IL DIRIGENTE**

### **VISTI**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale - DDG di Arpae n.106/2018, successivamente rinnovata con DDG 126/2021 e DDG 124/2023 e con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 02/01/2024 registrata al PG/2024/202141 del giorno 02/01/2024 con cui la Ditta Individuale Gianmarco Picchi, p. Iva 02660720349 ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua torrente Enza, individuata tra il foglio 108, fronte mappale 247 del comune di Neviano degli Arduini (PR) e il foglio 2 fronte mappale 113 del comune di Vetto d'Enza (RE), ad uso temporaneo di pista (guado) esistente;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione rientra nella zona SIC e ZPS "IT4030013 fiume Enza da La Mora a Compiano", in base alla D.G.R. 1191/2007,

**DATO ATTO**

- dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - ARSTPC (Nullaosta idraulico nota PG/2024/9099 del 17/01/2024) che ha dettato le prescrizioni parte integrante della presente determinazione,
- che l'utilizzo di cui trattasi è da considerarsi rientrante nell'Elenco delle tipologie di attività o di interventi di modesta entità (Determina Regionale n. 14585/2023) caso 7, in quanto "messa in opera di infrastruttura viaria esistente" e quindi non necessita di valutazione d'incidenza (VINCA) da parte dell'Ente Gestore l'area protetta (DGR 1174/2023) pur rispettando le condizioni d'obbligo inerenti che si richiamano, in allegato, come parte integrante della presente determinazione ;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ARSTPC;

**ACCERTATO** che la Ditta richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a € 75,00 in data 03/01/2024;
- il deposito cauzionale la somma pari a € 250,00 in data 22/03/2024;
- il canone unico richiesto di € 89,08 in data 22/03/2024;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

## **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla **Ditta Individuale Gianmarco Picchi, p. Iva 02660720349** la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua **fiume Enza** catastalmente identificata tra il foglio 108, fronte mappale 247 del comune di Neviano degli Arduini (PR) e il foglio 2 fronte mappale 113 del comune di Vetto d'Enza (RE), a scopo utilizzo temporaneo di guado, codice pratica **PR24T0001**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata per giorni 2 (due);
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dalla concessionario in data 21/03/2024 (PG/2024/54805 del 22/03/2024);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in € **89,08**;
5. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € **250,00**;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Chiara Melegari;
10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità,

comportano la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

**contenente** gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Picchi Gianmarco c.f. PC-CGMR93S13G337Y, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR24T0001

**Art. 1 - Oggetto della concessione**

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 250 m di lunghezza, per uso guado, ubicata tra i comuni di Neviano degli Arduini (PR) e Vetto (RE), in Località Cantoniera del torrente Enza, censita tra il foglio 108, fronte mappale 247 del comune di Neviano degli Arduini (PR) e il foglio 2 fronte mappale 113 del comune di Vetto d'Enza (RE), come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'istanza.

**Art. 2 - Durata della concessione**

1. La concessione ha natura temporanea e durata di giorni 2 (due) da comunicazione di inizio lavori;
2. Il Concessionario alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

**Art. 3 - Revoca e/o decadenza**

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
  - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
  - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
  - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà

fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Art. 4 - Canone , cauzione e spese**

1. Il canone unico dovuto ammonta a **€ 89,08**
2. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di **€ 250,00**
3. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità**

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Art. 6 - Obblighi e condizioni generali**

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
  - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
  - la conservazione dei beni concessi,
  - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

#### **Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico**

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Parma assunto al prot. ARPAE n. 9099 del 17/01/2024 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale

#### **Art. 8 - Sanzioni**

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.





alcune tubazioni (indicativamente N. 3-4) sul ramo fluviale attivo, senza movimentazione di inerti ma con semplice spostamento di massi, utilizzando di piste bianche esistenti, allo scopo di trasferire alcuni materiali (legname) dalla riva destra alla riva sinistra;

VISTO il R.D. n. 523/1904 T.U. sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

**IN ACCORDO con l'Ufficio Territoriale di Reggio Emilia del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia dell'Agenzia;**

**ESPRIME nulla osta idraulico favorevole** alla realizzazione di un attraversamento sul Torrente Enza, tra le località Velago di Neviano degli Arduini (PR) e Cantoniera di Vetto (RE) ed al contestuale rilascio di concessione occasionale di area demaniale di pertinenza del medesimo corso d'acqua per uso guado con opere, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) per l'accesso all'alveo torrentizio dovranno essere utilizzate rampe e piste esistenti, senza modificare né alterare l'attuale assetto idraulico del corso d'acqua e delle sue sponde, ponendo particolare attenzione alle eventuali difese esistenti;
- 2) è vietato effettuare qualsiasi escavazione e/o movimentazione di inerti dall'area demaniale del T. Enza e l'eventuale materiale necessario per la realizzazione delle rampe di accesso al guado dovrà essere prelevato in prossimità dello stesso, senza modificare né alterare l'attuale assetto idraulico del corso d'acqua;
- 3) durante la realizzazione e l'utilizzo del guado dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie a non produrre inquinamenti alle acque, al suolo ed al sottosuolo, quali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o il deposito di rifiuti di qualsiasi genere e tipologia;
- 4) l'accesso al guado dovrà essere segnalato da apposita cartellonistica di sicurezza e impedito ai non aventi diritto tramite messa in opera di apposita sbarra, cancello o catena, a cura ed oneri del proponente;
- 5) l'utilizzo del guado sarà consentito ai soli mezzi di proprietà del richiedente, unicamente per le finalità previste ed esclusivamente tra le ore 8:00 e le ore 16:00 di ciascuna giornata consentita;
- 6) ai sensi di quanto sopra, il richiedente sarà considerato responsabile della gestione e vigilanza del guado; sarà cura del responsabile verificare l'effettiva efficacia delle misure di tutela e chiusura adottate, nonché garantire la praticabilità del guado, in particolare dopo eventi meteo intensivi e piene torrentizie;
- 7) relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa;
- 8) a tal fine, il responsabile dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Si rammenta che tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>;
- 9) l'utilizzo del guado sarà vietato in caso di emissione di avviso di allerta idraulico di colore giallo o superiore ed il responsabile dovrà provvedere alla tempestiva chiusura di tutti gli accessi all'attraversamento in oggetto;



10) il presente parere ha validità di giorni 2 (due), a partire dalla comunicazione di inizio lavori, di cui al punto seguente;

11) l'inizio e la fine dei lavori per la realizzazione e l'utilizzo del guado dovranno essere comunicati, con almeno tre giorni feriali di anticipo, allo scrivente Ufficio (tramite PEC [stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it)) e al Gruppo Carabinieri Forestale di Parma (tramite PEC [for42966@pec.carabinieri.it](mailto:for42966@pec.carabinieri.it));

12) al termine del periodo concesso, il guado dovrà essere smantellato rimuovendo tubi e rampe, tutti gli accessi all'alveo sbarrati o opportunamente preclusi e tutte le aree demaniali restituite alle condizioni originarie.

Il richiedente, in qualità di concessionario e gestore dell'area demaniale interessata dall'attraversamento, dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree in oggetto del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente.

Il richiedente sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica o privata a seguito dell'esercizio del presente parere e sarà quindi tenuto a provvedere alle necessarie riparazioni e ripristini o risarcimenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di qualsiasi danno che venisse arrecato alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

Ing. Gabriele Bertozzi  
(documento firmato digitalmente)

SP/AP

## **ELENCO DELLE TIPOLOGIE DEI PIANI, DEI PROGRAMMI, DEI PROGETTI, DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA' (P/P/P/I/A) DI MODESTA ENTITA' VALUTATI COME NON INCIDENTI NEGATIVAMENTE SULLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI E SUGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO PRESENTI NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 DELL'EMILIA-ROMAGNA E OGGETTO DI PRE-VALUTAZIONE DI INCIDENZA REGIONALE**

### **INFRASTRUTTURE VIARIE**

Condizioni d'Obbligo da rispettare in tutti i P/P/P/I/A

A - I P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di

40 cm (a 1,30 m di altezza) in collina e montagna (oltre 200 m slm) e con diametro maggiore di 25 cm (a 1,30 m di

altezza) in pianura (fino a 200 m slm) e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti.

B - L'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi prevalutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus* spp.), vitalba (*Clematis vitalba*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.

C - Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere.

7 A - Tutti i P/P/P/I/A sopra indicati di messa in opera, di sostituzione, di manutenzione o di realizzazione ex novo di manufatti, ad eccezione della realizzazione ex-novo di opere di stabilizzazione (es. muri di sostegno) a servizio di infrastrutture viarie esistenti sono da considerarsi prevalutati se rispettano le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

- non siano realizzate nuove infrastrutture viarie di accesso di tipo permanente.
- non siano realizzate aree di servizio o di deposito di materiali di tipo permanente in aree naturali o seminaturali.
- non siano realizzate aree di cantiere in aree con presenza di habitat di interesse comunitario.
- si provveda al ripristino dei luoghi in caso di realizzazione di piste o di aree di deposito di tipo temporaneo.
- vengano rimossi i manufatti e le opere non più in uso.
- non vi siano modifiche del tracciato, delle dimensioni o dell'ubicazione dell'infrastruttura viaria.
- i lavori di manutenzione non comportino: un aumento significativo della superficie impermeabilizzata, un ampliamento della larghezza dell'infrastruttura viaria, la modifica della tipologia del fondo stradale o la modifica delle caratteristiche costruttive.
- i nuovi fari di illuminazione siano rivolti verso il terreno e l'illuminazione sia rispettosa della Legge Regionale n. 19/03 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico" e della direttiva regionale per l'applicazione dell'art. 2 della legge stessa.
- la posa ex novo di barriere di protezione o barriere fonoassorbenti, in caso di pannelli trasparenti, preveda la dotazione di dispositivi di dissuasione per l'avifauna

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**